COMMISSIONE VI

FINANZE

70.

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **NEIDE MARIA UMIDI SALA**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori Mazzola ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (norme penali in materia di versamenti dei sostituti di imposta), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 *(Approvata dalla II Commissione permanente del Senato)* (4181);

Patria ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta (572);

Ermelli Cupelli: Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente la punibilità per il ritardato versamento all'erario delle ritenute IRPEF da parte dei sostituti d'imposta (724);

PAG.

Savio: Modifica del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente il mancato versamento all'erario delle ritenute fiscali operate dai sostituti di imposta (865);

Auleta ed altri: Modifica delle sanzioni penali previste dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria (881);

Rossi di Montelera ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta (1037);

Ferrarini ed altri: Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito,

PAG.

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (1038);

Poli Bortone ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente l'omesso versamento delle ritenute fiscali effettivamente operate (2280);

Ferrari Wilmo ed altri: Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente le sanzioni per omesso versamento all'Erario delle ritenute operate a titolo di acconto o di imposta (3074);

Ceruti e Lanzinger: Modifiche e integrazioni all'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché all'articolo 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernenti il pagamento delle ritenute operate a titolo di acconto o di imposta (3427);

Borruso: Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente il reato di frode fiscale da parte di lavoratori autonomi o di imprese (3770) 3

Umidi Sala Neide Maria, *Presidente* 4, 6

Auleta Francesco (PCI) 5

De Luca Stefano, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 5

Piro Franco (PSI) 5

Usellini Mario (DC), *Relatore* 4, 5

La seduta comincia alle 17,10.

FRANCESCO AULETA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Mazzola ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (norme penali in materia di versamenti dei sostituti di imposta), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 (Approvata dalla II Comissione permanente del Senato) (4181); Patria ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 lugliio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta (572); Ermelli Cupelli: Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente la punibilità per il ritardato versamento all'erario delle ritenute IRPEF da parte dei sostituti d'imposta (724); Savio: Modifica del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente il mancato versamento all'erario delle ritenute fiscali operate dai sostituti di imposta (865); Auleta ed altri: Modifica delle sanzioni penali previste dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalle legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria (881); Rossi di Montelera ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta (1037); Ferrarini ed altri: Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n.516, concernente norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (1038); Poli Bortone ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente l'omesso versamento delle ritenute fiscali effettivamente operate (2280); Ferrari Wilmo ed altri: Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente le sanzioni per omesso versamento all'Erario delle ritenute operate a titolo di acconto o di imposta (3074); Ceruti e Lanzinger: Modifiche e integrazioni all'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché all'articolo 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernenti il pagamento delle ritenute operate a titolo di acconto o di imposta (3427); Borruso: Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 1982, n. 516, concernente il reato di frode fiscale da parte di lavoratori autonomi o di imprese (3770).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Mazzola ed altri: « Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (norme penali in materia di versamenti dei sostituti di imposta), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 agosto 1989; e dei deputati Patria ed altri: « Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta »; Ermelli Cupelli: « Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente la punibilità per il ritardato versamento all'erario delle ritenute IRPEF da parte dei sostituti d'imposta »; Savio: « Modifica del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente il mancato versamento all'erario delle ritenute fiscali operate dai sostituti di imposta »; Auleta ed altri: « Modifica delle sanzioni penali previste dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalle legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria »; Rossi di Montelera ed altri: « Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta »; Ferrarini ed altri: « Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n.516, concernente norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto »; Poli Bortone ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente l'omesso versamento delle ritenute fiscali effettivamente operate »; Ferrari Wilmo ed altri: « Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente le sanzioni per omesso versamento all'Erario delle ritenute operate a titolo di acconto o di imposta »; Ceruti e Lanzinger: « Modifiche e integrazioni all'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché all'articolo 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernenti il pagamento delle ritenute operate a titolo di acconto o di imposta »; Borruso: « Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente il reato di frode fiscale da parte di lavoratori autonomi o di imprese ».

Ricordo che nella seduta del 25 luglio scorso, conclusi i lavori del Comitato ristretto, su proposta del relatore, onorevole Usellini, la Commissione aveva rinviato il seguito della discussione delle proposte di legge al fine di acquisire i risultati del lavoro svolto dalla commissione di studio governativa. Do la parola al relatore per riassumere i termini della questione.

MARIO USELLINI, *Relatore*. I lavori del Comitato ristretto si sono conclusi con la richiesta al Governo di poter acquisire le risultanze cui era giunta la commissione di studio, costituita dal Ministero delle finanze e dal Ministero di grazia e giustizia per esaminare la legge n. 516 del 1982 alla luce della giurisprudenza intervenuta e delle problematiche sorte presso gli uffici in sede di applicazione della legge. Poiché il Governo aveva assicurato che entro il mese di settembre sarebbe stato predisposto uno schema nel quale sarebbero state recepite le modifiche sug-

gerite da tale commissione, si era rinviata la discussione a dopo la pausa estiva dei lavori parlamentari per consentire al Governo di acquisire questa documentazione al fine di integrare con le opportune modifiche le proposte di legge d'iniziativa parlamentare ed il testo del Senato.

STEFANO DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo prega la Commissione di accordare un altro breve rinvio perché la commissione di studio, pur avendo indicato una serie di princìpi, non ha ancora concluso i suoi lavori. L'orientamento del Governo rimane quello di procedere rapidamente, come già deciso nel mese di luglio in questa Commissione; siamo altresì disponibili a predisporre, o comunque a cooperare nella predisposizione di una serie di proposte di modifica della legge n. 516. In questo momento, però, non sono in condizioni di esporre con precisione i dubbi e le problematiche emerse dai lavori della apposita commissione di studio. Chiedo pertanto un breve rinvio che mi dia la possibilità di compiere una verifica presso i rappresentanti del ministero per confermare la disponibilità del Governo a presentare emendamenti entro la fine di settembre o, al massimo, nei primi giorni di ottobre.

MARIO USELLINI, *Relatore.* Ringrazio il Governo per la disponibilità manifestata; devo rilevare, però, che un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento comporterà inevitabilmente un ritardo rispetto alla conclusione dei lavori che peraltro viene sollecitata da tutti i colleghi che hanno presentato proposte di legge in questa materia e dagli stessi colleghi del Senato.

Ricordo anche che in sede di approvazione del provvedimento sull'amnistia non è stato accolto, su invito del Governo, un emendamento presentato in Assemblea che sanava in modo abbastanza esaustivo le problematiche relative alle ritenute. È stato invece mantenuto un testo più limitato, con effetti molto penalizzanti e discriminatori per alcuni soggetti, che verrebbero a cessare se si approvasse il testo al nostro esame. Da qui le sollecitazioni per procedere rapidamente ad una modifica che è stata sostanzialmente accolta politicamente.

Se i colleghi concordano, pertanto, d'intesa con il Governo, potremmo fissare fin da ora la prossima seduta per martedì 2 ottobre alle ore 17.

FRANCO PIRO. Da parte del Governo sono sottoposto a pressioni quotidiane, perfettamente legittime – in particolare da parte del ministro Vassalli e del sottosegretario Castiglione –, affinché si concluda al più presto l'esame di questo provvedimento. Proporrei, quindi, di rinviare la discussione a giovedì 27 settembre, alle 16,30, anche per dare un segnale politico. Se il Governo non sarà in grado per quella data di presentare una propria proposta modificativa, il testo da discutere rimarrà quello attuale.

FRANCESCO AULETA. Vorrei ribadire, a nome del gruppo comunista, la necessità di arrivare rapidamente ad una conclusione dell'esame di questo provvedimento. Tutti i gruppi hanno da tempo presentato proposte di modifica alla legge n. 516, ed il Governo stesso ha avvertito questa esigenza nel momento in cui ha nominato la commissione di studio di cui stiamo parlando.

Non vorremmo che, per fare meglio di quanto ha fatto il Senato, si finisse per bloccare tutto; lo spirito con il quale decidemmo di procedere ad una revisione piuttosto radicale di alcune parti della legge derivava dall'esigenza di alcune modifiche nell'intero corpo della legge n. 516 e non di interventi limitati e settoriali. A tale proposito nell'ambito del Comitato ristretto si avviò una discussione che – l'onorevole Usellini può specificarlo meglio – non si concluse. Si rivolsero, allora, sollecitazioni al Governo nella speranza che potesse entro il 23 settembre scorso, come era stato preannunciato, presentare il documento conclusivo della commissione amministrativa. Ora, rinviare la discussione di una setti-

mana potrebbe certamente risultare ininfluente, anche se personalmente nutro qualche dubbio sulla possibilità che i lavori procedano poi celermente, in quanto i numerosi impegni di questo ramo del Parlamento probabilmente non consentiranno un *iter* rapido.

A nome del mio gruppo, mi associo pertanto alla richiesta, avanzata dagli altri colleghi intervenuti, relativa alla possibilità di ricevere quanto meno lo schema cui ha accennato il sottosegretario De Luca, per verificare se le questioni a suo tempo sollevate dal Comitato ristretto siano grosso modo le stesse che sono state focalizzate dalla commissione amministrativa.

PRESIDENTE. Ritengo si possa senz'altro accedere alla richiesta di porre le proposte di legge in esame all'ordine del giorno della seduta di giovedì prossimo, alle ore 16,30. Mi riservo, pertanto, di sottoporre tale questione all'ufficio di presidenza.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 17,20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 2 ottobre 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO